

QUESITI

Il percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'art. 2-ter, comma 4 bis, del D.L. n. 59/2017, indicato nella Nota M.U.R. del 14 maggio 2024, n. 9171, a quale allegato del D.P.C.M. 4 agosto 2023 fa riferimento?

Il percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'art. 2-ter, comma 4 bis, del D.L. n. 59/2017, indicato nella nota MUR del 14 maggio 2024, n.9171, fa riferimento all'allegato 2 del D.P.C.M. (l'allegato 2 fa infatti riferimento all'art. 13, comma 2, del D.Lgs 59/2017, norma richiamata nell'art. 2-ter comma 4 bis del D.Lgs 59/2017).

Per le attività di tirocinio diretto e indiretto, rispettivamente previste dall'allegato 3 e dall'allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è possibile il riconoscimento di 2,5 CFU/CFA secondo quanto previsto alla lettera C dell'allegato B del D.P.C.M. 4 agosto 2023?

Sì, possono essere riconosciuti al massimo 2,5 CFU/CFA esclusivamente se coerenti con il percorso conclusivo del docente.

Se lo studente iscritto a una laurea triennale, che si iscriva a un percorso di tipo "B" (ad esempio B014) non riuscisse a conseguire il pertinente titolo di laurea entro lo svolgimento della prova scritta finale, può congelare il suo percorso?

Sì applicano le regole previste nei regolamenti universitari.

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s'iscrivesse, nell'a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento "pieno" dei 24 CFU/CFA?

Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell'art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l'abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023)

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s'iscrivesse, nell'a.a. 2023-24, al percorso di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA. Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diritto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.

Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.

Com'è calcolata la percentuale del 20% nei posti autorizzati nell'All. a del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 621?

La percentuale di aumento del 20 % è applicata sul totale del fabbisogno regionale. Una volta calcolato il numero complessivo dei posti da autorizzare a livello regionale, la distribuzione tra le istituzioni della regione medesima è stata calcolata in base alla percentuale tra l'offerta formativa della singola istituzione e l'offerta formativa globale regionale.

Esempio:

- Fabbisogno regionale classe di concorso $X = 100$
- Fabbisogno $+20\% = 120$
- Offerta formativa totale = 200
- Offerta singola istituzione = 50
- Proporzione tra offerta singola e offerta totale = 25% ($50 \cdot 100 : 200$)
- Posti autorizzati alla singola istituzione = 30 (25% di 120)

Per il completamento del percorso abilitante per i 30 CFA l'art. 13, comma 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, specifica che la prova scritta deve consistere in un elaborato su "un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali", attinente alla disciplina di abilitazione. Tuttavia, il decreto non chiarisce le modalità di svolgimento e la modalità di integrazione delle tecnologie digitali innovative. È possibile svolgere la prova, ispirandosi alle procedure del TFA sostegno (Decreto 30 settembre 2011), prevedendo che agli studenti venga assegnato per tempo un argomento trattato durante il corso per sviluppare in autonomia un progetto scritto di una unità didattica di apprendimento, da consegnare alla segreteria qualche giorno prima del colloquio orale?

Si

Il punteggio finale al termine delle prove per l'ottenimento dell'abilitazione dovrà essere espresso in ventesimi (posto che le due prove finali si intendono superate con punteggio minimo pari a 7/10 per ciascuna prova - art.9 del DPCM) o in decimi (media aritmetica delle due prove)?

Il punteggio finale dovrà essere espresso in decimi, calcolato sulla media aritmetica dei voti delle due prove. Resta fermo che la prova finale si intende superata esclusivamente se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella prova simulata (art. 9, comma 6 del D.P.C.M. 4 agosto 2023).